

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della

Dedalo ambiente ATO AG3 spa in liquidazione

(di seguito anche "società")

Premessa

Questo Collegio sindacale è stato nominato nella sua interezza dall'Assemblea dei soci in data 28 dicembre 2019. Lo stesso si è regolarmente insediato nella stessa data, in prosecuzione di attività, avendo reso le prescritte dichiarazioni ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Il Collegio sindacale ha operato in continuità con il precedente, recependone le informazioni e le conoscenze acquisite in corso di esercizio, atteso tutti e tre i componenti erano presenti anche nel precedente Collegio e sono stati riconfermati nell'incarico.

Al Collegio sindacale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, non possono essere attribuite le funzioni previste dall'art. 2409 - bis, c.c.

Relativamente all'esercizio 2019 le funzioni di cui artt. 2403 e segg., del cod. civ. sono state svolte dal Revisore legale nominato dall'Assemblea in data 28 dicembre 2019, e precisamente a A&B Revisioni s.r.l. con sede in Palermo.

La società di revisione ha redatto la propria relazione di revisione in data 8 settembre 2020, e confermato le risultanze della stessa nel corso di una riunione convocata da questo Collegio in data **25 settembre 2020**.

Il Collegio ha quindi redatto tempestivamente la presente relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., secondo le indicazioni fornite in materia dal CNDCEC – norma 10.9 - *"Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*.

Si puntualizza che la società è stata posta in liquidazione nel 2011, e che quindi trattasi di bilancio intermedio di liquidazione.

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Riferisce l'Amministrazione in nota integrativa circa i criteri di redazione, che il bilancio è stato redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del codice civile e secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

Riferisce altresì l'Amministrazione che *“Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica”*.

In effetti trattasi di bilancio intermedio di liquidazione, per il quale trova applicazione puntuale l'art. 2490 del Codice civile. Per la sua redazione, secondo quanto previsto al primo comma del citato art. 2490, *“si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 e segg. (del Codice civile). I principi contabili elaborati nel giugno 2008 dall'Organismo Italiano di Contabilità, concernente “I bilanci di liquidazione”, denominato “OIC n. 5”*. Il suddetto documento riguarda in via principale e diretta la liquidazione volontaria delle società di capitali e, dunque, in generale la disciplina contenuta negli articoli da 2484 a 2496 del codice civile, anche se le specifiche disposizioni riferite ai documenti contabili della liquidazione sono contenute solo negli artt. 2487- bis, 2490, 2491, 2492 e 2493. In particolare si è tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 5, rubricato: *“Il bilancio intermedio (annuale) di liquidazione”*.

L'Amministrazione non fornisce specifiche motivazioni, in nota integrativa, in ordine al mantenimento degli stessi schemi di bilancio adottati in precedenza, nella relazione sulla gestione, si ha evidenza della continuità della gestione del servizio di igiene ambientale operata dal Commissario straordinario, per cui si ritiene giustificato il mantenimento degli stessi criteri di redazione, atteso che la gestione operativa non è venuta meno, permanendo la gestione commissariale almeno per una parte dell'esercizio.

Il bilancio dell'esercizio 2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa di bilancio, dalla relazione sulla gestione predisposta e firmata dal Liquidatore e dalla relazione sulla gestione commissariale a firma del Commissario regionale.

Tali documenti contengono le informazioni obbligatorie prescritte dalla normativa di riferimento (art. 2490 c.c.) e non contengono elementi in contrasto con le informazioni e gli atti conosciuti dal Collegio.

Si prende atto della redazione della relazione sul governo societario, che le società controllate hanno l'obbligo di pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla quale emerge il quadro sinottico degli indici di seguito riportati:

INDICI GENERALI

2019 2018 2017 Valutazione sintetica

Variazione fatturato (%)	- 86% -49,3% 47,98% In forte diminuzione
Turnover	0,0239 0,2055 0,4054 basso

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE

2019 2018 2017 Valutazione sintetica

Coefficiente di copertura	1,049 1,38 1,81 soddisfacente
Liquidità corrente	0,91 0,90 0,92 quasi in equilibrio
Tempi medi (gg) giacenza rimanenze	27,07 3,737 1,893 //
Tempi medi (gg) incasso crediti vs clienti	6881,7 1039,71 476,41 In peggioramento
Tempi medi (gg) pagamento debiti vs fornitori	1904,43 892,36 637,52 In miglioramento
Durata Ciclo monetario	8813,2 1935,81 1115,82 In peggioramento

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO

2019 2018 2017 Valutazione sintetica

Leva finanziaria	-9,45 -8,11 -8,12 In peggioramento
------------------	------------------------------------

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO

2019 2018 2017 Valutazione sintetica

ROI (return on investment) // // //	Tendente a zero
-------------------------------------	-----------------

Conclude il Liquidatore la relazione sul governo societario affermando che:

“I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6 co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia *attuale*”.

Su questo aspetto si ritornerà in seguito.

Il bilancio riclassificato – come predisposto dall’Amministrazione - presenta un attivo patrimoniale di € 20.283.110, un patrimonio netto di € -2.796.996 (con perdite portate a nuovo per € - 2.939.141) ed un passivo pari ad € 17.486.114 e un risultato dell’esercizio prima delle imposte, di € 0, ed un utile netto di esercizio di € 0.

Si ritiene opportuno precisare che, relativamente alle “operazioni con parti correlate”, la nota integrativa non riporta alcuna informazione . Su tale aspetto si dirà in seguito.

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

A) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Il Collegio dichiara di avere adeguata conoscenza in merito alla società per quanto concerne sia la tipologia dell'attività svolta che la sua struttura organizzativa e contabile.

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal Collegio in corso di esercizio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

B) Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi - come anche quelli derivanti da perdite su crediti - monitorati con periodicità costante.

Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la società in tema di consulenza e assistenza contabile, fiscale e del lavoro, su temi di natura tecnica e specifica.

Laddove siano state riscontrate anomalie e/o deviazioni da quanto previsto dall'ordinamento, il Collegio ha operato puntuali osservazioni/rilievi, sia in sede di riunioni dell'Organo di Amministrazione, sia con propri atti che sono stati ritualmente recapitati all'Organo di Amministrazione, il quale peraltro ha avuto ed ha libero accesso al libro verbali dell'Organo di controllo.

In particolare ritiene questo Collegio di dare più puntuale informativa di quanto operato su specifici aspetti di particolare importanza.

Come già riferito nel parere al bilancio relativo all'esercizio 2017, in data 13/9/2017 si è svolta presso la SRR ATO 4 Agrigento provincia Est una riunione collegiale tra SRR, ATO Gesa AG2 e Dedalo ambiente ATO AG3, presenti il Presidente della SRR, i liquidatori di Gesa e Dedalo, i Presidenti del Collegi sindacali delle società in liquidazione, avente ad oggetto *“Gestione dei rifiuti – impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà dei comuni e/o dei comuni consorziati negli ATO – Vincolo di destinazione”*, di cui alla circolare n. 6789/Gab. del 13 agosto 2017 dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di p.u. . A conclusione della riunione è stata tra le parti concordata la disponibilità alla cessione, **a titolo oneroso**(e quindi nel rispetto della normativa codicistica e della l.r. 9/2010), dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.

Riferisce in relazione il Commissario straordinario sul suo operato, riferendo che l'attività di raccolta dei rifiuti è stata operata solo nel Comune di Camastra al fine di porre rimedio ad una situazione emergenziale che si era venuta a creare e seguito dell'abbancamento dei rifiuti per le strade cittadine.

Il Collegio già nel 2018 aveva rilevato la mancata cancellazione quale “soggetto titolare di altre cariche” nel Registro delle imprese preso CCIAA di Agrigento del Commissario straordinario dott. Gueli, cessato al 12 aprile 2018, diffidando il legale rappresentante ed il Commissario straordinario subentrante, ing. Norrito, a provvedere.

Rilevata l'irregolarità della mancata presentazione alla CCIAA, nei tempi previsti, dei bilanci d'esercizio 2015, 2016 e 2017, questo Collegio si adoperava, dapprima sollecitando il Liquidatore a provvedere con PEC del 9/01/2020, 19/02/2020, e quindi diffidandolo a provvedere entro il 28 febbraio 2020.

Non avendo provveduto il Collegio ha diffidato il liquidatore a provvedere, rilevando gravi irregolarità ex art. 2406 del cod. civ., e quindi invitando il Liquidatore a convocare l'assemblea per le comunicazioni del Collegio ai soci.

Perdurando l'inerzia del Liquidatore, il Collegio è intervenuto in via sostitutiva, richiedendo gli atti e le somme occorrenti per il deposito con PEC del 21 aprile 2020. Solamente in data 05/06/2020 sono state anticipate le somme occorrenti al dott. Greco, componente del Collegio incaricato, e solamente in data 07-09-2020 sono stati consegnati gli atti relativi ai bilanci 2015-2016-2017 nel prescritto formato XBRL, che sono stati depositati a cura del dott. Greco per incarico di questo Collegio in data 24-09-2020.

Si evidenzia che in data 07-09-2020, il Dr La Marca, in aggiunta ai bilanci 2015, 2016 e 2017 con la corretta annotazione dell'affidamento dell'incarico in calce (precedentemente richiesti da questo Collegio), trasmetteva anche il Bilancio d'esercizio 2018 in formato Xbrl, pertanto, il Collegio apprendeva che anche il Bilancio relativo all'esercizio 2018 non era stato ancora depositato presso la CCIAA. Da qui, il Collegio rilevato il ritardo maturato per l'adempimento della presentazione del Bilancio d'esercizio 2018, si adoperava in via sostitutiva ad avviare la procedura del deposito dando mandato al componente Dr Calogero Greco per gli adempimenti di rito, il che costituisce grave irregolarità che il Collegio segnala all'assemblea.

Il Collegio con ripetuti verbali, ritualmente notificati al Rappresentante legale ha richiesto puntuali notizie ***"... sulla situazione debitoria distinta per singolo ente locale nei confronti della società d'ambito in liquidazione..."***, che è causa dei perduranti mancati pagamenti della società nei confronti dell'Erario e degli Istituti previdenziali obbligatori e di previdenza integrativa. Il Collegio ha richiesto sia al Liquidatore che al Commissario straordinario, ciascuno per la propria competenza, una specifica e dettagliata relazione sulle azioni poste in essere per il recupero dei crediti nei confronti degli EE.LL. clienti/soci per far fronte ai debiti accumulati, che lievitano costantemente a causa delle sanzioni ed interessi dovuti, costituendo chiara ipotesi di danno erariale.

Tra i fatti rilevanti da segnalare all'assemblea e che permangono a tutto oggi, già più volte segnalati da questo Collegio al Liquidatore, da ultimo in data 22 dicembre 2018, vi è quello che riguarda la situazione della discarica comprensoriale di Bifara - Favarotta, che secondo il Collegio non dovrebbe in alcun caso afferire alla società in liquidazione, che per *status* proprio non è nelle condizioni di garantire la gestione *post-mortem* che deve proseguire per 30 anni dalla chiusura.

Questo Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, tenuto conto del suo stato di liquidazione e della prospettiva della cessazione dell'attività. L'attività tipica svolta dalla società nel corso dell'esercizio in esame è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale, fatte salve le deroghe introdotte dalle varie Ordinanze de Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , che hanno previsto ed introdotto la figura (per vero atipica) del Commissario straordinario con funzioni di garantire la continuità del servizio di igiene ambientale nei comuni che ancora non avessero provveduto alla gestione ordinaria del servizio medesimo, pur essendo transitato tutto il personale alla SRR già nel 2017.

L'assetto organizzativo quindi, enormemente ridottoa seguito del passaggio del personale dalla società alla SRR, non è più riuscito ad ottemperare alle esigenze sia della gestione liquidatoria che di quella commissariale.

La dotazione delle strutture informatiche è stata, sostanzialmente, adeguata alle esigenze, pur non riuscendo ad assicurare le norme di sicurezza in materia di trattamento dati personali (*privacy*) e di sicurezza informatica.

La società, pur in presenza delledeliberazione 8/2015 e della determinazione n.1134/2017emanate dall'ANAC, non ha adottato nessun modello organizzativo per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs. 231/01), né ottemperato agli obblighi di cui al l. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 in materia di anticorruzione e trasparenza.

Abbiamo rilevato in corso di esercizio l'eccessivo ricorso a motivazioni di necessità e urgenza che l'Organo di amministrazione ha spesso utilizzato, e abbiamo richiamato a tal proposito al Liquidatore la necessità dell'osservanza del disposto di cui all'art. 2488 del cod. civ.¹

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti della gestione liquidatoria, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame delle procedure e dei documenti aziendali selezionati con la tecnica del campione, e a tale riguardo abbiamo effettuato diverse osservazioni

¹Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

sul considerevole ritardo nel processo di formazione dell'informativa finanziaria, così come sulla tempestiva e regolare registrazione dei fatti amministrativi aziendali, conseguenti anche alla disgregazione dell'assetto organizzativo a seguito del transito del personale alla SRR.

In base alle informazioni acquisite, e per quanto è dato sapere a questo Collegio a seguito dell'attività di vigilanza effettuata non sono emersi nell'esercizio – oltre a quelli evidenziati dalla stessa amministrazione in relazione sulla gestione (richiamo d'informativa) ed a quelli già segnalati dal Collegio sindacale all'Amministrazione ed ai Soci circa la rilevante mole dei crediti e dei debiti - altri rischi non conosciuti e/o non adeguatamente presidiati, ovvero violazioni di legge, dello statuto o dei principi e criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e con gli atti necessari per la conservazione del valore del patrimonio aziendale, irregolarità e/o fatti censurabili gravi che non siano stati oggetto di segnalazione ai soci.

In ogni caso sull'esito dei controlli abbiamo già riferito anche in sede di assemblea, come in atti.

- Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.
- Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c..
- Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi – oltre a quelli già segnalati - altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

C) Bilancio d'esercizio di liquidazione (intermedio) □

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio intermedio della liquidazione chiuso il 31.12.2019, che è stato approvato da ultimo in data 12-09-2020, e messo a nostra disposizione in pari data, unitamente alla relazione del Revisore legale incaricato, in merito al quale riferiamo quanto segue:

- Non essendo a noi demandata la revisione legale dei conti, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione, struttura, rispetto degli schemi obbligatori e a tale riguardo osserviamo in particolare quanto segue.

In nota integrativa l'Amministrazione non riferisce nulla in ordine alla voce "Operazioni realizzate con parti correlate".

Nella relazione sulla gestione il Liquidatore, alla pag. 9 e segg., al punto 10. "Rapporti con parti correlate", evidenzia la necessità e l'improcrastinabilità di

“trovare una soluzione, anche attraverso il ricorso all’istituto dell’arbitrato, per definire le questioni in essere che riguardano i rapporti tra la società ed i clienti che, essendo soci della stessa.....” ed ancora “E’ interesse di tutti...trovare soluzioni legittime per affrontare i gravosi problemi indicati in questa relazione e per evitare che, con il perdurare di tale situazione, si possano generare ulteriori problemi i cui risvolti giuridici..... possano ulteriormente pregiudicare la già difficile situazione societaria.”

Sulla nozione di “parti correlate” e sulla necessità d’informazione puntuale sulle operazioni poste in essere dalla società con le suddette è opportuno soffermarsi.

Il legislatore dà particolare attenzione alla trasparenza in tema di parti correlate, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, l’eventualità che gli amministratori pongano in essere condotte difformi da quelle ordinarie, potenzialmente in grado di generare pregiudizio per soci e creditori sociali.

La nozione di parte correlata a cui il nostro ordinamento fa riferimento è contenuta nei principi contabili internazionali allo IAS 24, in base al quale ***“una persona o un’entità è correlata all’entità che redige il bilancio se ha il controllo o il controllo congiunto della società”***.L’art. 2427 C.C., al n. 22-bis, precisa che l’informativa sulle operazioni tra parti correlate è subordinata alla presenza contemporaneamente di 2 requisiti: il requisito dimensionale della **rilevanza**, e che l’operazione sia condotta a condizioni non conformi a quelle di mercato.

Sebbene permanga sempre la facoltà di riportare l’informativa circa le operazioni tra parti correlate, l’obbligo invece sorge nel solo caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate. Il legislatore non fornisce una definizione al concetto di “rilevanza”, per cui è opportuno rifarsi alla nozione di “rilevanza” contenuta nell’OIC n.11, che identifica come “rilevanti” quelle operazioni che hanno un effetto significativo o rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei suoi destinatari. Nel documento pubblicato dal CNDCEC nel marzo 2010 vengono proposti riferimenti oggettivi per determinare la rilevanza. Il documento propone la soglia quantitativa del 5% come limite del rapporto tra il corrispettivo dell’operazione/i ed i ricavi della società. Per quanto riguarda il disallineamento con le condizioni di mercato, con esso non si fa riferimento al solo valore economico dell’operazione, ma

vanno considerate anche le motivazioni che hanno portato al compimento dell'operazione e le ragioni che hanno spinto ad effettuare l'operazione con una parte correlata e non con soggetti terzi. Nella fattispecie concreta, essendo nel patto sociale previsto in via esclusiva (o quanto meno prevalente) l'espletamento di servizi a rilevanza economica nei confronti dei soci, il non operare l'operazione a condizioni di mercato è una situazione (per così dire) "normale", ma ritiene il Collegio che vada data corretta ed esaustiva informativa anche ai terzi di siffatta situazione, atteso che il totale dei ricavi proviene da operazioni con parti correlate.

Inoltre, in nota integrativa l'Amministrazione nulla riferisce in ordine a "Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art. 2497 bis del codice civile".

Tuttavia, anche tenuto conto sia di quanto riportato dall'ANAC nelle delibere 8/2015 e 1134/2017 nonché della recente delibera della Corte dei Conti n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20 giugno 2019², in base alla presunzione di cui disposto dall'art. 2497-sexies del codice civile questo Collegio è del parere che la situazione di controllo congiunto ex art. 2359 del codice civile determini anche una situazione di direzione e coordinamento (congiunto) da parte degli EE.LL. soci, tenendo conto anche dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato da parte degli EE.LL. soci ex D.lgs. 118/2011. Ciò va segnalato e di ciò va data adeguata informazione ai terzi, poiché rileva ai fini anche delle responsabilità anche in capo alle controllanti.

- Il bilancio dell'esercizio intermedio di liquidazione è corredato dalla relazione sulla gestione del liquidatore e delle gestioni commissariali che si sono susseguite nel corso dell'esercizio. In merito alle stesse abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione e al contenuto, essendo indicati l'andamento, le prospettive anche temporali della liquidazione e i criteri adottati per realizzarla, mentre si rilevano scarse le notizie in ordine ai risultati della gestione – sia sotto il profilo economico che

²Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale,..., ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile.

patrimoniale - e alle azioni poste in essere per il recupero dei crediti ed il conseguente pagamento dei debiti.

D) Conclusioni.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di giudizio sul bilancio che è stata messa a disposizione, questo Collegio sindacale, che ha la responsabilità della *“vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società”*, ritiene di non avere rilievi sostanziali da formulare in merito al processo di formazione dell'informativa finanziaria, eccezion fatta per il ritardo della stessa.

Ritiene comunque il Collegio sindacale di evidenziare il perdurare delle criticità evidenziate nell'assemblea del 28 dicembre 2019, di cui è stata data informativa a tutti i soci.

Questo Collegio ha formalmente richiesto al Liquidatore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile³ puntuali notizie in ordine allo stato della procedura di verifica della fattibilità del concordato preventivo, entro e non oltre il 10 ottobre 2020, e di dare puntuale informativa ai soci.

Richiamando quanto dallo stesso Liquidatore riferito nella relazione sul governo societario, **“che il rischio di crisi aziendale relativo alla società sia *attuale*”**, il Collegio ha inoltre sollecitato il Liquidatore a riferire comunque e tempestivamente ai Soci in ordine alla fattibilità della procedura di concordato preventivo. Ciò al fine di rispettare il preciso indirizzo fornito dai soci già nel 2019, e costituendo ciò anche preciso mandato specifico conferito al Liquidatore medesimo dai Soci con apposita assemblea straordinaria.

Considerata la particolare fattispecie concreta, nei termini suesposti è il parere di questo Collegio all'Assemblea dei soci, alla quale è demandata ogni valutazione in ordine all'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso il 31.12.2019. □

³ Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Redatto in data 27settembre 2020

II COLLEGIO SINDACALE

Prof. dott. Giuseppe Castellana – Presidente
firmato

Dott. Francesco Comparato – Componente effettivo
firmato

Dott. Calogero Greco – Componente effettivo
firmato